

NOTA INFORMATIVA N.13/2022

DECRETO ANTI-FRODI SUI BONUS EDILIZI

Il decreto antifrodi sui bonus edilizi consente fino a tre cessioni dei crediti (due delle quali solo a favore di soggetti vigilati); inibisce il trasferimento parziale di crediti dal 1° maggio; introduce pene molto severe per i tecnici che inseriscono nelle loro asseverazioni dati falsi o che omettono di riferire informazioni rilevanti sul cantiere ed impone loro nuovi obblighi assicurativi; rende vincolante l'applicazione dei contratti collettivi di settore per i lavori sopra 70.000 euro.

Con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, in vigore dal 26 febbraio, dovrebbe aver trovato un assetto definitivo la disciplina per arginare le frodi sulle cessioni dei crediti fiscali nell'edilizia con procedure più rigide e garantiste per l'erario e probabili maggiori costi per i committenti.

Il decreto ripristina le cessioni plurime ma, dopo la prima cessione verso qualunque soggetto, da parte del beneficiario o del fornitore che abbia effettuato lo sconto in fattura, è possibile attuare due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione). Inoltre, per arginare il rischio di frammentazione dei crediti, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, il credito, tracciato con l'attribuzione di un codice identificativo univoco, non potrà più essere oggetto di trasferimenti parziali.

Inaspriti anche gli oneri e le responsabilità a carico dei professionisti tecnici asseveratori i quali:

- sono obbligati, anche in relazione agli interventi diversi dal superbonus, ad una copertura assicurativa specifica con un massimale pari agli importi dell'intervento oggetto di asseverazione;
- qualora espongano dolosamente dati falsi o omettano informazioni rilevanti nell'asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, nell'asseverazione di congruità delle spese e nell'asseverazione dell'efficacia della messa in sicurezza antisismica, sono puniti colpiti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

A decorrere dai lavori edili, di importo superiore a 70.000 euro, avviati successivamente al 26 maggio 2022, l'accesso ai benefici fiscali sarà ammesso alle sole imprese che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro. L'intermediario abilitato che apporrà il visto di conformità dovrà verificare che il CCNL applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse.

Infine, viene precisato che per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110% sono detraibili anche le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 per il rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni per l'esercizio dell'opzione dello sconto in fattura o per la cessione del credito. Contestualmente, la legge di conversione del Milleproroghe chiarisce che l'esonero dal visto di conformità e dall'attestazione di congruità delle spese per gli interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, diversi dal bonus facciate, vale anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

28 febbraio 2022